

sommario

**SCHEMA DI CONTRATTO**                      ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.  
**PER RINNOVO SERVIZI PREMIER E DAS PER SOGEI (EDIZIONE 5).**                      ERRORE. IL  
SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

<b>SOMMARIO</b>	<b>1</b>
<b>TRA</b>	<b>3</b>
<b>E</b>	<b>3</b>
<b>PREMESSO CHE</b>	<b>3</b>
<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	<b>5</b>
<b>CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 7 – SUPPORTO PREMIER E SUPPORTO PREMIER PROATTIVO A CONSUMO E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI PREMIER.</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO MICROSOFT DAS E VERIFICA DI CONFORMITÀ.</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 11 - PENALI</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVO</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	<b>28</b>
<b>ARTICOLO 17 PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO</b>	<b>30</b>
<b>ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>	<b>31</b>
<b>ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b>	<b>31</b>
<b>ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE</b>	<b>33</b>
<b>ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>	<b>33</b>
<b>ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>34</b>
<b>ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE</b>	<b>36</b>
<b>ART.25 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE</b>	<b>38</b>
<b>ARTICOLO 26</b> ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. <b>INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>38</b>
<b>ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>38</b>
<b>ARTICOLO 28 – SUBAPPALTO</b>	<b>39</b>

Classificazione del documento: Consip Internal

<b>ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>40</b>
<b>ARTICOLO 32 - FORO ESCLUSIVO</b>	<b>40</b>
<b>ARTICOLO 33 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO</b>	<b>40</b>
<b>ARTICOLO 34 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER</b>	<b>41</b>
<b>ROMA, Lì _____</b>	<b>42</b>

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Sogei S.p.A. **Società Generale d'Informatica S.p.A.**, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Andrea Quacivi, in qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 02/08/2017 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

### E

la **Microsoft Italia S.r.l.**, con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) – 20068 – Via Lombardia, 2/A-1 – 20090 iscritta al registro delle imprese di Milano con numero 08106710158, coincidente con la partita IVA e codice fiscale, nella persona di\_\_\_\_,\_\_\_\_- in qualità di procuratore Speciale, nominato con atto del\_\_\_\_,\_\_\_\_, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in\_\_\_\_\_(di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data **04 febbraio 2019** la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

Classificazione del documento: Consip Internal

- g) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_. *<(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale)>* l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_].
- h) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 8925217A0F *<ove presente>* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" – **Condizioni Generali di erogazione Servizi Microsoft**), Allegato "IV"- Patto di integrità, l'Allegato "Privacy" definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) Nel presente contratto non trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.
- l) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito
- m) per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica; per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinate ai servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società Pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica. Resta fermo che la Sogei potrà utilizzare il contratto per affidamenti di analogo oggetto per esigenze societarie o per altri clienti per i quali Sogei opera già o opererà in virtù di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative. Si precisa che per analogo oggetto si dovrà intendere che l'ambito applicativo, funzionale e tecnologico, nonché il contesto organizzativo nel quale i servizi dovranno essere erogati, siano strettamente coerenti con quelli descritti nella presente gara e che le modalità operative risultino compatibili con l'organizzazione, gli strumenti e le competenze richieste dalla documentazione di gara.;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

Classificazione del documento: Consip Internal

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h.
  - i. dall'Allegato "Privacy" redatto dalla Committente;
  - j. dal patto di integrità;
  - k. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
  - l. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
  - m. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - n. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.)

Classificazione del documento: Consip Internal

---

n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati:

a) relativamente al **Supporto Premier**:

- i. «**Supporto Reattivo**» a canone, che garantisca la continuità operativa (risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti: incident), erogato da remoto attraverso il centro di supporto Microsoft, disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;
- ii. «**Supporto Proattivo**» a canone che agevoli il ritorno degli investimenti (best practices e formazione del personale tecnico specialistico in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft); il servizio così qualificato verrà erogato da personale Microsoft on prevalentemente ma non esclusivamente on site.  
In aggiunta ai servizi come sopra definiti, verranno erogate a consumo le attività relative al supporto nella definizione dei processi e delle linee guida di adozione delle tecnologie Microsoft;
- iii. «**Servizio DSE**» (**Dedicated Support Engineering**) a consumo per prevenzione/risoluzione delle problematiche su piattaforme, supportability review, healthcheck, workshop, risk assessment program ed attività inerenti, al fine di migliorare lo stato di operatività dei prodotti e delle tecnologie.
- iv. «**Service delivery management**» (**TAM**) a canone, che garantisca il coordinamento del personale tecnico con il fornitore Microsoft al fine di gestire ed indirizzare correttamente l'escalation delle chiamate di supporto Reattivo, pianificare ed ingaggiare le corrette figure professionali Microsoft per ciascun intervento, verificare e misurare con report periodici l'impiego dei supporti Reattivo e Proattivo.

I servizi di Supporto Premier di cui alla precedente lettera a), punti i),ii),iii), verranno erogati in favore del Ministero Economia e Finanze (di seguito MEF) Area Economia (DAG e /DT) nonché per la Corte dei Conti (Cdc).

I servizi di Supporto Premier di cui alla precedente lettera a), punti i),ii), iv), verranno erogati in favore della Sogei-Area Finanze, compreso Guardia di Finanza e RGS;

Resta comunque inteso che il servizio di cui al punto iii) potrà anche essere erogato in favore di Sogei-Area Finanze e le Agenzie fiscali.

b) relativamente al Supporto **DIGITAL ADVISORY SERVICES (DAS)** a consumo, il servizio

Classificazione del documento: Consip Internal

DAS verrà erogato in favore della Sogei/Area Finanze, della Sogei/Area Economia e della Corte dei Conti.

I servizi sono principalmente costituiti dalle seguenti attività:

- i. supporto alla definizione dell'architettura IT rispetto alle linee evolutive dei prodotti in uso presso l'Amministrazione;
- ii. supporto alla ottimizzazione della spesa e degli investimenti;
- iii. pianificazione del deploy della tecnologia Microsoft attraverso opportune roadmap.

2. Le Parti prendono atto che i servizi di cui al precedente comma 1, lettera a), sono dimensionati come di seguito riportato:

<b>Supporto Premier - Quantità Massima in Giorni</b>				
<b>Dipartimento</b>	<b>Giornate comprese nei servizi a canone ( comma 1, lett. a), punti i, ii e iv)</b>			<b>Giornate servizio DSE a</b>
	<i>Servizio Reattivo</i>	<i>Servizio Proattivo</i>	<i>Servizio TAM</i>	<i>Servizio Proattivo</i>
<i>Finanze</i>	100	420	66	-
<i>DAG</i>	25	15	-	40
<i>RGS</i>	60	170	66	-
<i>DT</i>	20	30	-	30
<i>Corte dei Conti</i>	20	20	-	202
<i>Guardia di Finanza</i>	52	1300	286	-
<b>Totale</b>	<b>277</b>	<b>1955</b>	<b>418</b>	<b>272</b>

Le giornate di TAM specificate nell'ambito dei servizi legati al DAG, DT e Corte dei Conti sono da considerarsi incluse nel supporto Premier.

3. Le Parti prendono atto che i servizi di cui al precedente comma 1, lettera b), sono dimensionati come di seguito riportato:

<b>Supporto DAS per 24 mesi – Quantità Massima in Giorni</b>	
<b>Dipartimento</b>	<b>Giornate comprese nei servizi a consumo DAS</b>
<i>Finanze</i>	900
<i>DAG</i>	40
<i>RGS</i>	30
<i>DT</i>	50
<i>Corte dei Conti</i>	300
<b>Totale</b>	<b>1320</b>

4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente contratto ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti, *output*, *deliverable*, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore della Committente.
6. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
  - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi.La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.

### ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c)**.  
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Classificazione del documento: Consip Internal



6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di 24 mesi a partire dalla "Data di avvio servizi", come disciplinato al successivo articolo 6. I servizi dovranno essere avviati improrogabilmente entro i successivi 5 giorni dalla data di stipula pena l'applicazione delle penali previste all' art. 11 comma 1.
2. Le Parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.

Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.

#### **ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti da remoto e/o presso le sedi della Committente site in Roma, con riguardo a Sogei, Corte dei Conti e/o dell'Amministrazione, Guardia di Finanza o altra diversa sede di Sogei e/o dell'Amministrazione indicata da Sogei.
2. Le attività on site dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni senza alcun onere aggiuntivo e salvaguardando gli interessi della committente. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Sogei medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.

L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

#### **ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2 al momento della stipula o, improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto pena l'applicazione delle penali previste all' art. 11 comma 1.  
L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali è denominato "Data di avvio servizi".
2. Entro 2 (due) giorni dal perfezionamento del presente contratto, il Fornitore fornirà alla Committente, per sua approvazione, il *Piano operativo*, contenente, ove previsti, i termini

Classificazione del documento: Consip Internal

relativi ai rispettivi Stati Avanzamento Lavori (SAL), da intendersi quali termini per il rilascio dei rispettivi deliverable/output, ivi compresi eventuali rilasci di sw sviluppato. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Committente sui termini proposti nel *Piano operativo*, i termini previsti nel piano approvato debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11, comma 11.

#### **ARTICOLO 7 – SUPPORTO PREMIER E SUPPORTO PREMIER PROATTIVO A CONSUMO E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI PREMIER.**

1. Relativamente al servizio “Supporto Premier” la Sogei effettuerà, in corso di contratto, la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. A conclusione delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile SOGEI per gli adempimenti di competenza
2. Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi previsti per il “Supporto Premier” come di seguito dettagliato.
3. Il servizio “Supporto Reattivo” di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto i), sarà erogato per Sogei Area Finanze(RGS e Guardia di Finanza) e Sogei Area Economia (DT e DAG, Corte dei Conti) nonché per i Clienti per cui la Sogei eroga i propri servizi. Tale servizio sarà attivato mediante chiamata diretta al numero telefonico riservato al supporto Premier (02-38.591.422) o elettronicamente tramite il sito web Premier Online da parte delle persone di riferimento designate da Sogei e dovrà essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno.

L'Impresa si impegna ad intervenire ottemperando ai seguenti **tempi di presa in carico** in relazione ad i livelli di severità definiti:

1) per il livello di **Severità 1**: Impatto catastrofico: Perdita completa di un'attività operativa cruciale (“mission critical”) ed il lavoro non può essere ragionevolmente continuato.

**Entro 1 ora lavorativa;**

a) per il livello di **Severità A**: Impatto critico: Perdita di attività operative o significativa degradazione dei servizi.

**Entro 1 ora lavorativa;**

b) per il livello di **Severità B**: Impatto moderato: Le attività operative subiscono una perdita od una moderata degradazione dei servizi ma il lavoro può essere ragionevolmente continuato senza pregiudizio.

**Entro 2 ore lavorative;**

c) per il livello di **Severità C**: Impatto minimo: Le attività operative proseguono sostanzialmente con nessuno o scarso impedimento ai servizi.

**Entro 4 ore lavorative.**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei applicherà le penali previste al successivo articolo 11 ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 cod. civ.

4. In relazione ai livelli di Severità 1 ed A l'Impresa si impegna a fornire a Sogei la massima collaborazione per la gestione dei processi di risoluzione dei problemi. Il Fornitore avrà cura di portare la problematica all'attenzione del team di prodotto di Microsoft, notificandola ai Senior executive di Microsoft, anche al fine di mantenere il massimo livello di attenzione. Sogei, per sua parte, avrà cura di individuare appropriate e idonee risorse interne che collaborino con l'Impresa anche al di fuori del normale orario lavorativo, anche al fine di fornire accesso ai dati e/o informazioni necessarie.
5. In relazione ai seguenti sistemi di SOGEI (area Fiscalità):
- Database MS SQL server
  - Active Directory
  - MS Sharepoint Server
  - Exchange Server
  - Skype Server
  - SCOM
  - Prodotti Office a supporto delle applicazioni centrali di SOGEI
  - Kit Windows enterprise per pdl
  - Piattaforma ALM
  - Kit Windows server
  - Project server
  - SCCM
  - Eventuali servizi cloud attivati nel periodo di vigenza contrattuale

*(Tutti le componenti/prodotti Microsoft a supporto di tali sistemi devono essere all'interno del ciclo di vita standard del supporto "mainstream" e "extended" di Microsoft come riportati al link [https://support.microsoft.com/en-us/gp/gp\\_lifecycle\\_main/it](https://support.microsoft.com/en-us/gp/gp_lifecycle_main/it) )*

saranno allocate 3 giornate lavorative a settimana di presidio del servizio proattivo previsto per SOGEI (area fiscalità), per tutta la durata del contratto, dedicate ad attività di manutenzione, tuning, health check, ed alla prevenzione di ogni possibile malfunzionamento oltre che ed alla condivisione e supporto alle scelte evolutive delle architetture degli specifici sistemi, atte a garantire un'adeguata e costante analisi e conoscenza degli ambienti e degli impatti.

Le giornate di presidio di cui al precedente periodo si intendono ricomprese tra quelle già previste e finanziate nel presente contratto.

Per quanto attiene Il servizio "Supporto Reattivo" di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto i), in caso di problema, l'Impresa si impegna a definire e aggiornare uno specifico piano di attività finalizzato alla risoluzione del problema.

L'Impresa dovrà inoltre fornire entro:

- a) 16 ore lavorative per il livello di Severità 1
- b) 24 ore lavorative per il livello di Severità A
- c) 6 giorni lavorativi per il livello di Severità B
- d) 10 giorni lavorativi per il livello di Severità C

Classificazione del documento: Consip Internal

---

indicazioni relative a possibili soluzioni definitive o workaround che limitino l'impatto del problema, tenendo conto dei sistemi interessati e della specifica problematica: Sogei si impegna altresì a fornire il massimo supporto alla risoluzione con appropriate ed idonee risorse interne che collaborino con l'Impresa, durante ed oltre l'orario lavorativo, nonché tutta la documentazione ed informazioni necessarie.

Nel caso in cui si renda necessario lavorare su aspetti relativi a software non Microsoft verrà garantito il massimo supporto all'analisi da svolgere con gli opportuni Vendor/Società a cui tali software fanno riferimento e che avranno responsabilità dell'attività e delle tempistiche. Per quanto riguarda SOGEI area MEF/CDC, SOGEI area Finanze, RGS e Guardia di Finanza, provvederanno alla definizione della lista degli specifici sistemi, così come quelli indicati nel presente comma per area Fiscalità, e della quantità di giornate riservate alle attività di presidio del servizio proattivo da definire entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto. Le giornate di presidio si intendono ricomprese tra quelle già previste e finanziate nel presente contratto. Eventuali piattaforme che dovessero essere inserite in integrazioni del contratto EA saranno valutate congiuntamente a SOGEI entro 30 giorni dalla loro acquisizione per definire i contenuti e le necessarie giornate di presidio proattivo.

6. Per ciò che attiene al Servizio «DSE» (Dedicated Support Engineering) di cui al precedente art.2, comma 1, lettera a), punto iii), l'Impresa si obbliga a prestarlo nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.
7. Il servizio «DSE» (Dedicated Support Engineering) sarà svolto, di norma, nell'arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni senza alcun onere aggiuntivo e salvaguardando gli interessi della committente. L'Impresa si impegna comunque, in caso di necessità ad effettuare il servizio di assistenza telefonica durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.
8. La figura professionale impiegata dovrà assistere la Sogei nelle attività, elencate al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), punto iii), relative ai prodotti software Microsoft, compresa l'eventuale risoluzione di problemi di malfunzionamento dei prodotti stessi.
9. Tale figura dovrà essere in grado di operare su qualsiasi problematica relativa ai prodotti software Microsoft, con alto livello di autonomia e conoscenza specialistica. Tale figura verrà considerata quale referente tecnico nei confronti di Sogei per le risorse su tali problematiche.
10. Il servizio «**Supporto Proattivo**» di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto ii), sarà svolto, di norma, nell'arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L'Impresa si impegna comunque, in caso di necessità e disponibilità delle risorse Microsoft ad effettuare il servizio di assistenza telefonica durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.
11. Il servizio «**Service delivery management**» (TAM)» di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto iv), verrà erogato al fine di redigere il Piano delle attività e provvedere al coordinamento delle risorse Microsoft nella gestione delle relazioni con l'Amministrazione/Sogei in riferimento alla erogazione del Servizio. Il servizio avrà ad

Classificazione del documento: Consip Internal

oggetto anche il monitoraggio e la gestione delle chiamate di supporto reattivo di cui al comma 3 del presente articolo (escalation management). Rientra altresì nell'ambito del presente servizio l'invio del "Consuntivo Attività". Sarà cura del "TAM" inviare comunicazione, entro tre giorni dalla richiesta effettuata dall'Amministrazione interessata, circa le date nelle quali saranno effettuate le attività richieste in relazione ai servizi di Supporto Premier specificati nell'art. 2, lettera a), punti ii) e iii).

12. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio Premier nella quota a consumo – **"Supporto Proattivo"** – di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), punto iii), previa richiesta della Sogei, che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
13. Sogei attiverà il servizio a consumo indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale richiesta, mediante apposita comunicazione all'Impresa, la quale procederà all'erogazione del servizio entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta di Sogei, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 11, comma 9, di cui al presente Contratto.
14. Al termine di ogni attività cui all' art. 2, comma 1, lettera a), punti i, ii, iii, iv, entro cinque (5) giorni dalla chiusura delle stesse, l'Impresa dovrà consegnare alla Sogei un "Rapporto attività" contenente la data in cui è stata eseguita l'attività e la descrizione delle attività svolte pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 11, comma 17 di cui al presente Contratto.
15. L'Impresa con cadenza mensile dovrà provvedere all'invio del "Consuntivo Attività" in relazione a tutte le attività richieste e svolte indicate nell'art. 2, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), iv).  
Tale "Consuntivo Attività" dovrà indicare eventuali scostamenti dei livelli di servizio e dovrà essere approvato da Sogei entro 10 (dieci giorni) lavorativi dalla consegna che potrà avvenire in formato cartaceo presso Sogei/Amministrazione o inviato via e-mail pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11, comma 8, di cui al presente Contratto .  
Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla consegna, in assenza di alcuna osservazione, il "Consuntivo Attività" inviato dal Fornitore si riterrà approvato.
16. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base dei report mensili ("Consuntivo Attività") prodotti nel trimestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett.a), punti i, ii, iii e iv, entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del trimestre di competenza. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e-mail.
17. Sogei procederà a valutare il "Consuntivo Attività" prodotto nel trimestre di competenza che dovrà essere sottoscritto qualora approvato da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile SOGEI per gli adempimenti di competenza . La sottoscrizione verrà considerata quale "Data di accettazione dei Servizi erogati".
18. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nel momento in cui la Sogei riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all' art. 11 comma 10.

Classificazione del documento: Consip Internal

19. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio.
20. Nell'ipotesi in cui l'Impresa abbia eliminato i vizi causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la stessa verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato "Penali".  
Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
21. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali all'uopo previste, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 24 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
22. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei sistemi nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte di Sogei.
23. La Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
24. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. (il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente).
25. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

#### **ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO MICROSOFT DAS E VERIFICA DI CONFORMITÀ.**

1. Relativamente al servizio di supporto specialistico Microsoft DAS la Sogei effettuerà, in corso di contratto, la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico- funzionale. A conclusione delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile SOGEI per gli adempimenti di competenza.
2. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico Digital Advisory Services (Supporto DAS) di cui all'art. 2, lettera b), punti i, ii, iii, previa richiesta di Sogei S.p.A., che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
3. Sogei attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale "Architect – SME", mediante apposita comunicazione all'Impresa, la quale dovrà

Classificazione del documento: Consip Internal

consegnare a Sogei il Piano operativo contestualmente alla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali previste all'articolo 11 comma 11.

4. L'impresa dovrà trimestralmente descrivere e formalizzare in un "Consuntivo Attività" le attività svolte nell'ambito dei servizi DAS.  
Tale "Consuntivo Attività" dovrà indicare eventuali scostamenti dei livelli di servizio.  
Tale consuntivo sarà sottoposto all'approvazione di Sogei e sarà approvato entro 10 (dieci giorni) dalla consegna che potrà avvenire in formato cartaceo o via e-mail.
5. La figura professionale di cui al precedente comma 3 dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi pena l'applicazione delle penali previste all'articolo 11 comma 16.
  - esperienza professionale di oltre 10 anni nell'analisi, progettazione, sviluppo e gestione di tecnologie IT;
  - esperienza nella realizzazione dei sistemi informativi complessi
  - esperienza internazionale ed in stretto coordinamento con le strutture di prodotto di Microsoft Corporation.
6. Le attività necessarie all'espletamento del servizio DAS, di cui all'art. 2, lettera b), verranno pianificate congiuntamente dall'Impresa e dall'Amministrazione e/o Committente e formalizzate in un "Piano di Lavoro", che sarà soggetto ad aggiornamenti mensili.
7. L'impresa prende atto che l'Amministrazione può richiedere il servizio di supporto specialistico DAS non pianificato nel "Piano di Lavoro" di cui al comma precedente, sempre nei limiti dell'erogazione massima dei servizi; in tal caso l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, ad attivarsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta pena l'applicazione delle penali previste all'articolo 11 comma 14.
8. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato nelle modalità espresse nel presente Contratto e sarà sottoposto all'approvazione di Sogei, che ne verificherà il quantitativo nonché il rispetto della qualità dei servizi erogati secondo le prescrizioni dettate dal presente Contratto.
9. L'Impresa dovrà con cadenza mensile provvedere all'invio del "Consuntivo Attività" in relazione a tutte le attività richieste e svolte indicate nell'art. 2, lettera b), punti i), ii) e iii) pena l'applicazione delle penali previste all'articolo 11.  
Tale "Consuntivo Attività" dovrà essere approvato da Sogei.
10. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base dei report mensili prodotti nel trimestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2, comma 1 lett. b), punti i, ii e iii entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del trimestre di competenza. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e-mail.
11. Sogei procederà a valutare il "Consuntivo Attività" riepilogativo e a sottoscriverlo qualora approvato. La sottoscrizione del Report verrà considerata quale "Data di accettazione dei Servizi erogati".
12. La Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Classificazione del documento: Consip Internal

13. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nel momento in cui la Sogei riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all' art. 11, comma 11.
14. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. Nell'ipotesi in cui l'Impresa abbia eliminato i vizi causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato "Penali".
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 24 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
17. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte di Sogei.
18. La Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
19. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. (il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente).

#### **ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n.

Classificazione del documento: Consip Internal



183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Committente e dell'Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
9. Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente.

#### **ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali

Classificazione del documento: Consip Internal

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### ARTICOLO 11 - PENALI

1. Per ogni **giorno** di ritardo nel rispetto del termine di **attivazione del servizio Premier e del servizio DAS** di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b), e comma 3, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari ad € **3.000,00** (tremila/00).  
Per **ogni ora** di ritardo rispetto ai termini nel presente contratto all'art.7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente **alla presa in carico dei problemi** identificati con livello di **Severità 1**, la Sogei applicherà una penale di € **240,00** (duecentoquaranta/00).
1. Per **ogni ora** di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art.7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, **relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità A**, la Sogei applicherà una penale di € **200,00** (duecento/00).
2. Per **ogni ora** di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art.7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla **presa in carico dei problemi di Severità B**, la Sogei applicherà una penale di € **150,00** (centocinquanta/00).
3. Per **ogni ora** di ritardo rispetto ai termini nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla **presa in carico dei problemi di Severità C**, la Sogei applicherà una penale di € **125,00** (centoventicinque/00).
4. Il Fornitore prende atto che, per **ogni ora** di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art.7, comma 5, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla **risoluzione dei problemi identificati con livello di Severità 1 e A**, la Sogei applicherà una penale di € **300,00** (trecento/00).
5. Per **ogni giorno** di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art.7, comma 5, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla **risoluzione dei problemi di Severità B**, la Sogei applicherà una penale di € **1.200,00** (milleduecento/00).
6. Per **ogni giorno** di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art.7, comma 5, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla **risoluzione dei problemi di Severità C**, la Sogei applicherà una penale di € **600,00** (seicento/00).

Classificazione del documento: Consip Internal

7. Per **ogni giorno** di ritardo rispetto alle **date di intervento concordate e pianificate per il servizio «Service delivery management» (TAM)»,** del servizio Premier, la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).
8. Per **ogni giorno** di ritardo rispetto alle date concordate per la **consegna di documentazione per il servizio Premier** ovvero per la **consegna del “Consuntivo Attività” mensile** di cui all’ art. 7 comma 15, la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).
9. Il Fornitore prende atto che, per **ogni giorno** di ritardo dei termini di **consegna del “Piano Operativo”,** ovvero un caso di interruzione delle verifiche di conformità di cui all’ art. 6 comma 2, la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 300,00** (trecento/00). Il Fornitore prende altresì atto che, per **ogni giorno** di ritardo nell’ **erogazione delle attività di Supporto DAS,** così come espressi nel Piano operativo approvato, la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).
10. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi Supporto DAS per cause imputabili al Fornitore, la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).
11. Per **ogni giorno, o frazione di giorno,** di ritardo per la ripresa delle attività rispetto ai termini indicati, per il servizio Supporto DAS, di cui al precedente art. 8 comma 13, la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).
12. Per **ogni giorno, o frazione di giorno,** di ritardo nella **comunicazione della data dell’intervento** per il servizio Supporto DAS e del nominativo della risorsa indicata, la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).
13. Per **ogni giorno** di ritardo rispetto alla **data dell’intervento comunicata,** per il **servizio Supporto DAS,** la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).
14. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto, per il servizio Supporto DAS, da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell’art. 9, comma 5, **“Personale impiegato dal fornitore”,** la Sogei si applicherà una la penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).
15. Il Fornitore prende atto che, per il servizio Supporto DAS, per **ogni giorno di ritardo dei termini dell’avvio delle attività,** la Sogei applicherà una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00) per ogni giorno di ritardo maturato.
16. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell’art. 9 **“Personale impiegato dal fornitore”,** comma 5, la Committente applicherà la penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00) per ogni giorno di ritardo maturato.
17. Il Fornitore prende atto che per **ogni giorno** di ritardo nella **consegna prevista del “Rapporto attività”** per le attività di cui all’ art. 2, comma 1, lettera a), punti i, ii, iii, iv ), la Sogei applicherà di applicare al una penale pari ad **€ 3.000,00** (tremila/00).

Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
18. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, se, come previsto nell’“Allegato Privacy”, allegato al presente Contratto, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti

Classificazione del documento: Consip Internal

dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 12 comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 25 "condizione particolare di risoluzione".

19. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento, se, come previsto nell'"Allegato Privacy", allegato al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art.12 [comma 1](#) per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 25 "condizione particolare di risoluzione".
20. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
21. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
22. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
23. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
24. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

## ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 è pari a €, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, così suddiviso:
  - a) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura dei servizi a canone di cui all'art. 2 lett a), punti i,ii,iv è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00),
  - b) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di supporto specialistico a consumo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), punto iii, è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).
  - c) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2, lett b) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00),ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).

2. I corrispettivi di cui al precedente comma saranno così suddivisi:

### A. Supporto Premier per Sogei Area MEF- Economia (DAG, DT, e CdC):

- a) il corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) punti i), ii) e iv), a canone è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/);
  - a1) all'attivazione del servizio a canone di cui all'art. 2 comma 1 lett a) punti i), ii) e iv) da parte di ciascuna Amministrazione, verrà corrisposta all'impresa un contributo di attivazione del servizio come di seguito specificato:
    - 1) attivazione DAG: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);
    - 2) attivazione DT: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);
    - 3) attivazione CdC: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00)
  - a2) I costi per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punto i), ii) e iv) per **DAG totale** per i due anni: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);
    - per **DT** totale per i due anni: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);
    - per **CdC** totale per i due anni: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);
- b) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), punto iii), a consumo è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);

### B. Supporto Premier per Sogei Area Finanza (RGS e Guardia di Finanza).

- a) Supporto Premier per Sogei il corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punti i), ii), iv), a canone è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);  
Supporto Premier per **Guardia di Finanza** il corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punti i), ii), iv), a canone è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);  
Supporto Premier per **RGS** il corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punti i), ii), iv), a canone è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);
  - a1) all'attivazione del servizio a canone di cui all'art. 2 comma 1 lett a) punti i), ii) e iv) da parte di Sogei , verrà corrisposta all'impresa un contributo di attivazione del servizio) pari ad € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00);
  - a2) all'attivazione del servizio a canone di cui all'art. 2 comma 1 lett a) punti i), ii) e iv) da parte di **Guardia di Finanza**, verrà corrisposta all'impresa un contributo di attivazione del servizio) pari ad € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00);
  - a3) all'attivazione del servizio a canone di cui all'art. 2 comma 1 lett a) punti i), ii) e iv) da parte di **RGS**, verrà corrisposta all'impresa un contributo di attivazione del servizio) pari ad

Classificazione del documento: Consip Internal

€ \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_/00);

a4) Il canone per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punti i), ii) e iv) per la parte Sogei (Area Finanze di cui sopra) è pari ad un corrispettivo massimo di € \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_/00)

a5) Il canone per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punti i), ii) e iv) per la parte Sogei Guardia di Finanza è pari ad un corrispettivo massimo di € \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_/00).

a6) Il canone per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett a), punti i), ii) e iv) per la parte Sogei RGS è pari ad un corrispettivo massimo di € \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_/00).

### **C. Supporto DAS a consumo**

- a) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) a consumo, è pari a € \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_/00), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_/00).
3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. I canoni di attivazione saranno corrisposti solo a seguito della verifica positiva di conformità dei seguenti adempimenti da parte del Fornitore:
- i. Comunicazione delle user id per l'accesso al servizio
  - ii. Comunicazione del referente del Fornitore che sarà il responsabile dell'esecuzione del contratto.
  - iii. Comunicazione del numero telefonico da contattare per le richieste di apertura degli "incident"
  - iv. Documento che descriva:
    - il piano delle attività previste e periodicità degli interventi nell'ambito dell'analisi proattiva di cui all'art.7 comma 5
    - il tipo di alert/comunicazioni/ bollettini Microsoft che fanno parte del servizio e le modalità di fruizione da parte di Sogei, l'eventuale periodicità con cui saranno fornite.
    - descrizione delle figure professionali che svolgeranno il servizio
  - v. Documento che descriva la gestione dei ticket (procedure per apertura/chiusura gestione delle escalation) con la simulazione dell'apertura di un ticket sul portale Microsoft per verificarne la corretta configurazione in verifica di conformità
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

Classificazione del documento: Consip Internal

---

8. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

### ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12, l'Impresa potrà emettere fattura secondo le modalità di seguito indicate e riportate nello schema seguente:

a) con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) i, ii, iv, l'Impresa potrà emettere fattura come segue:

a1) alla stipula del contratto per i canoni di attivazione di cui al precedente articolo 12 comma 2, lett. A, lett. a, lett. a1) per DAG, , DT e CdC\_ e al precedente articolo 12 comma 2, lett. B, lett. a, lett. a1), a2) e a3) rispettivamente per Sogei, per Guardia di Finanza e RGS..

Tali canoni di attivazione saranno corrisposti solo a seguito della verifica positiva di conformità degli adempimenti da parte del Fornitore descritti al precedente art. 12, comma 4;

a2) per i canoni previsti al precedente articolo 12, comma 2, lett. A, lett. a). lett. a2) a3), secondo il piano di seguito riportato di rate posticipate

a3) per i canoni previsti al precedente articolo 12, comma 2, lett. B, lett. a), lett. a4) a5) e a6) secondo il piano di seguito riportato di rate posticipate l'Impresa dovrà emettere fatture trimestrali posticipate sulla base del corrispettivo mensile e del periodo di effettiva erogazione del servizio, e comunque a seguito di verifica di conformità del servizio stesso.

Amministrazione	Dipartimento dell'Amministrazione Generale	Ragioneria Generale dello Stato	Dipartimento del Tesoro	Corte dei Conti	SOGEI	Guardia di Finanza
Data Fatturazione						
Attivazione	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
mmm-aa	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
mmm-aa	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
mmm-aa	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
mmm-2aa	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
mmm-aa	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
mmm-aa	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
mmm-aa	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
mmm-aa	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €

Classificazione del documento: Consip Internal

- a) con riferimento al servizio di supporto specialistico a consumo di cui all'art.2 comma 1 lett. a) iii, l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, in corrispondenza alla relativa "Data di accettazione del servizio".
- b) con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) i, ii, iii, l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati in corrispondenza alla data di "Data di accettazione del servizio".
- 2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
- 3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- 4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
- 5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- 6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
- 7. Si precisa che le fatture di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
- 8. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **[www.sogei.it](http://www.sogei.it)** -> **Home**

Classificazione del documento: Consip Internal

---



**> Area Fornitori, nella sezione “Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi”.** In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a “Amministrazione, Bilancio e Tesoreria” – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) 8925217A0F il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d’ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del, D.Lgs 231/2002 e smi.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all’Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.  
La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. La Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Classificazione del documento: Consip Internal

14. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio, della prestazione oggetto del contratto un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento dei servizi descritti all'art.12 comma 2.
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
- Il Fornitore dovrà presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
15. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
16. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
17. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione di cui all'art.12 comma 2 devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
  - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.
- Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
18. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
- I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

#### **ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

Classificazione del documento: Consip Internal

---

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
- 3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Classificazione del documento: Consip Internal

---

5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo \_\_ che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione

Classificazione del documento: Consip Internal

economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Classificazione del documento: Consip Internal

9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
11. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR) nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
12. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Committente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 17 PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del

Classificazione del documento: Consip Internal

trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato XXX al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali.

#### **ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
4. In caso di informazioni riservate del Fornitore le obbligazioni stabilite nei precedenti commi si intendono reciproche.

#### **ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di Fix e/o di Materiali forniti dallo stesso Fornitore con i Servizi oggetto del presente contratto o che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore si impegna a tenere indenne Sogei e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di Terzi titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti i Servizi oggetto del Contratto, con obbligo di risarcire gli eventuali danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico

Classificazione del documento: Consip Internal

---

di Sogei liquidati in una sentenza definitiva di condanna (o in un accordo transattivo al quale Microsoft abbia prestato il proprio consenso).

3. Ciascuna parte si impegna a informare prontamente per iscritto l'altra delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. Fatte salve le prescrizioni di legge, le parti possono concordare di avvalersi di una difesa congiunta.
4. Qualora Sogei abbia ragione di ritenere che un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi possa violare o appropriarsi in modo indebito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, il Fornitore si impegna a: (1) ottenere per la Sogei e/o Amministrazione il diritto di continuare a utilizzare il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi oppure (2) modificarlo o sostituirlo con altri aventi funzionalità equivalenti in modo che non violi i diritti di terzi, comunicando alla Sogei stessa di interrompere l'utilizzo della versione precedente; ed in tal caso, Sogei sarà tenuta ad ottemperare immediatamente a tale richiesta. Qualora le suddette opzioni non risultino ragionevoli per il Fornitore dal punto di vista commerciale o qualora richiesto da un ordine giudiziario o di altra autorità competente, il Fornitore potrà risolvere la licenza o porre fine ai diritti di accesso di Sogei (oppure, nel caso di determinati Materiali Forniti con i Servizi, i diritti di titolarità vantati da Sogei) per il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Fatto salvo il risarcimento del danno il Fornitore comunicherà tale evenienza alla Sogei e rimborserà gli eventuali importi pagati da SOGEI per i diritti associati al Fix e/o al Materiale forniti con i Servizi.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei fix e dei materiali dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
6. Le obbligazioni del Fornitore stabilite nei commi precedenti non troveranno applicazione qualora il reclamo o la sentenza sia basata su:  
Dati di Sogei , software non Microsoft, modifiche, specifiche tecniche o materiali che Sogei fornisce o rende disponibili per un Prodotto, un Fix o un Materiale fornito con i Servizi;
  - Combinazione da parte di Sogei di un Prodotto, un Fix o un Materiale fornito con i Servizi con prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft oppure l'utilizzo di prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft;
  - Utilizzo da parte di Sogei o dell'Amministrazione di marchi di Microsoft o utilizzo o redistribuzione di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con i Servizi in violazione del presente contratto o di qualsiasi contratto che ne incorpori

Classificazione del documento: Consip Internal

---



le condizioni oppure utilizzo da parte di Sogei di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con I Servizi dopo che Microsoft abbia comunicato alla stessa Sogei o all'Amministrazione di interrompere detto utilizzo a causa di un reclamo di terzi. La Società dovrà rimborsare a Microsoft i costi o i danni che derivino dalle azioni sopra indicate.

#### **ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'impresa comunicherà al referente tecnico di Sogei a mezzo posta elettronica l'eventuale utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Sogei medesima, necessari per svolgere le attività richieste. E' facoltà di Sogei sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune ed autorizzarne o meno l'uso.
2. L'Impresa garantisce che tutti i prodotti software utilizzati dalla stessa impresa per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle proprie apparecchiature (cd. embedded) prevedono l'adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire la diffusione di virus.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento degli eventuali danni conseguenti, in forma specifica o per equivalente.

#### **ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Classificazione del documento: Consip Internal

---

6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## **ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante

Classificazione del documento: Consip Internal

l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 23 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
  - a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o

Classificazione del documento: Consip Internal

all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
  - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
  - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
  - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - k) nei casi di inadempimento delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli: 7 "Supporto

Classificazione del documento: Consip Internal

Premier e supporto Premier proattivo a consumo e Verifica di conformità”, 8 “Servizio di supporto specialistico Microsoft DAS e Verifica di conformità”, 11 “Penali”, 14 “Trasparenza dei prezzi”, 15 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, 18 “Obblighi di riservatezza”, 20 “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, 22 “Garanzia definitiva”, 24 “Risoluzione”, 27 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, 28 “Subappalto”, 30 “Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART.25 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'"Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall'"Allegato Privacy".Resta fermo quanto previsto all'art. 17.

#### **ARTICOLO 26 INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

Classificazione del documento: Consip Internal

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 28 – SUBAPPALTO**

1. E' fatto espresso divieto di affidare ad altre imprese, anche solo in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **ART. 29 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente

Classificazione del documento: Consip Internal

---

contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 32 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza

Classificazione del documento: Consip Internal



alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### **ARTICOLO 33 - Clausola Best Customer**

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

#### **ARTICOLO 34 – TITOLARITÀ E LICENZA**

1. Le parti convengono che tutti i "Lavori pre-esistenti" rimarranno di esclusiva proprietà della parte che li fornisce. Per "Lavoro pre-esistente" si devono intendere i codici di computer o i materiali (diversi dai prodotti e dai FIX) sviluppati o altrimenti ottenuti indipendentemente dall'attività svolta da una delle Parti in relazione al contratto di servizi tra la Sogei e il Fornitore.
2. Durante l'esecuzione dei servizi, ciascuna parte concederà all'altra una Licenza temporanea e non esclusiva per utilizzare, riprodurre e modificare qualsiasi suo lavoro pre-esistente fornito all'altra parte al solo fine di eseguire i servizi stessi.
3. Fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti, il Fornitore, ricevuto l'intero corrispettivo del contratto, concederà alla Sogei una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita per utilizzare, riprodurre e modificare (se applicabile) il lavoro pre-esistente del Fornitore nella forma in cui viene consegnato alla Sogei come parte dei Service deliverable ed esclusivamente per l'attività interna della Sogei.
4. Tutti i diritti sui materiali sviluppati dal Fornitore (compreso il codice software) e forniti a Sogei in relazione ai Servizi ("Materiali"), restano di proprietà del Fornitore tranne che nella misura in cui tali Materiali costituiscano "Lavoro Pre-esistente" della Sogei. A seguito dell'integrale pagamento, il Fornitore concede a Sogei una Licenza non esclusiva, perpetua e gratuita, di utilizzare, riprodurre e modificare i "Materiali" esclusivamente per l'operatività interna della SOGEI e senza alcun obbligo di pagamento di royalty. La Sogei può concedere in sublicenza i diritti concessi nella Offerta allegata al presente contratto alle sue Consociate e/o all'Amministrazione finanziaria. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.
5. Microsoft concede a Sogei un diritto non esclusivo e gratuito di utilizzare e modificare il codice software fornito dal Fornitore, ai fini di illustrare ("Codice Campione"), di riprodurre e distribuire il Codice Campione in forma di codice oggetto, a condizione che Sogei si impegni: (I) a non utilizzare il nome, il Logo e i marchi della Società per commercializzare il suo prodotto software nel quale sia contenuto il Codice Campione; (ii) a includere una valida comunicazione di copyright nel suo prodotto software nel quale sia contenuto il Codice Campione; e (iii) a indennizzare, manlevare, e difendere il Fornitore e i suoi fornitori da ogni reclamo e azione,

Classificazione del documento: Consip Internal

incluse le spese legali, che derivino dall'utilizzo o dalla distribuzione non autorizzati del Codice Campione.

6. La Sogei/Amministrazione è l'unica responsabile dei prodotti software o della tecnologia non Microsoft che installa o utilizza con i Prodotti, i Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Microsoft non è parte interessata e non è vincolata dalle condizioni che disciplinano l'utilizzo da parte della Società dei prodotti software o della tecnologia non Microsoft.

Qualora la Sogei/Amministrazione installi o utilizzi prodotti software o tecnologia non Microsoft con i Prodotti, i Fix o il Materiale Fornito con i Servizi, gestirà e controllerà l'installazione e utilizzerà tali prodotti software o tecnologia nei Prodotti, nei Fix e nel Materiale Fornito con i Servizi eseguendo tutte le operazioni necessarie per proprio conto. Microsoft non eseguirà né creerà copie di tali prodotti software o tecnologia non Microsoft al di fuori dell'ambito della relazione commerciale con la Società.

Qualora la Sogei/Amministrazione installi o utilizzi prodotti software o tecnologia non Microsoft con Prodotti, i Fix e il Materiale Fornito con i Servizi, non dovrà farlo in alcun modo che possa assoggettare la proprietà intellettuale o la tecnologia di Microsoft a obbligazioni diverse da quelle incluse nel presente contratto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 "oggetto", art.4 "Durata Contrattuale", art. 5 "Luogo di erogazione dei Servizi", art. 6 "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. 7 "supporto Premier e supporto Premier proattivo a consumo e verifica di conformità dei servizi premier.", art. 8 "servizio di supporto specialistico Microsoft DAS e verifica di conformità", art.9 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 10 "Inadempienze contributive e retributive", art.11 "Penali", art. 12 "Corrispettivo", art.13 "Fatturazione e pagamento", art. 15 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 16 "Trattamento dati personali", art. 18 "Obblighi di riservatezza", art. 21 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. 22 "Garanzia definitiva", art. "Recesso", art.

Classificazione del documento: Consip Internal

“Risoluzione”, art. 25 “Condizione particolare di risoluzione”, art. 27 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, Art. 29 “obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione”, art. 31 “Foro esclusivo”, art. 32 “Subingresso nel contratto”, art. 33 “Clausola Best Customer”.

L’Impresa  
il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**

Classificazione del documento: Consip Internal

---